



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACQUISIZIONE MEDIANTE STIPULA DI UNO O PIU' ACCORDI QUADRO
FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO PER STRUMENTAZIONE DA DESTINARE
AI LABORATORI ARPAS
DURATA MESI 36 (TRENTASEI)
N. 13 LOTTI**

- LOTTO 1 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE AGILENT CIG 94942349BE**
- LOTTO 2 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE (COLONNE) AGILENT/THERMO CIG 94942918C8**
- LOTTO 3 – VIALS, TAPPI, INSERTI CIG 9494329824**
- LOTTO 4 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE AX FLOW CIG 9494354CC4**
- LOTTO 5 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE EST ANALYTICAL CIG 9494390A7A**
- LOTTO 6 - OI ANALYTICAL CIG 94944457DE**
- LOTTO 7 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE PERKIN ELMER CIG 9494468AD8**
- LOTTO 8 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE SHIMADZU CIG 9494500542**
- LOTTO 9 - CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE FUTURA CIG 9494534152**
- LOTTO 10 - CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE CEM CIG 9494553100**
- LOTTO 11 – PREPARAZIONE CAMPIONI CIG 9494581819**
- LOTTO 12 - CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE SG WATERS CIG 94946175CF**
- LOTTO 13 - CONSUMABILI PER PH METRI E CONDUTTIMETRI CIG 949463657D**

Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

INDICE

PREMESSA	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
2. CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO	6
3. EFFICACIA DEGLI ACCORDI QUADRO E PERIODICITA' DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	7
4. DURATA E VALORE STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL'APPALTO	7
4.1 DURATA DELL'AFFIDAMENTO	7
4.2 LIMITE MASSIMO DI SPESA DELL'ACCORDO QUADRO	8
4.3 VALORE MASSIMO STIMATO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	8
5. PRODOTTI E SPECIFICHE TECNICHE	9
5.1. PRESCRIZIONI GENERALI	9
5.2. CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI	9
5.3. DURATA RESIDUA MINIMA	10
6. CONSEGNA DEI PRODOTTI	10
6.1. Schede tecniche	11
6.2. Controlli quali-quantitativi	11
7. QUANTITATIVI DEI PRODOTTI RICHIESTI	12
8. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	12
8.1. QUINTO D'OBBLIGO	12
8.2. REVISIONE PREZZI	13
8.3. SOSTITUZIONE DI PRODOTTI FUORI COMMERCIO	13
8.4. MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEL CONTRATTO	13
9. SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO	14
10. VERIFICHE DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE	15
11. CERTIFICATI DI PAGAMENTO	16
12. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	17
13. GARANZIA DEFINITIVA	18
14. OBBLIGHI DI GARANZIA	19
15. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	20
16. PENALI	21
17. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	22
18. SUBAPPALTO	22
19. RISOLUZIONE	23
20. NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA	24



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

21.	RECESSO	24
22.	SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP	25
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	25
24.	FORMA DELL' ACCORDO QUADRO	26
25.	SPESE CONTRATTUALI	26
26.	RINVIO NORMATIVO	26
27.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	26
28.	CLAUSOLA FINALE	26



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

PREMESSA

Il presente Capitolato speciale d'appalto, disciplina le modalità di esecuzione del contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel proseguo "ARPAS" o "Agenzia") e l'operatore economico, come definito ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice") aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito anche "Ditta aggiudicataria").

Per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito delle finalità istituzionali assegnate all'Agenzia, l'ARPAS si avvale di una propria rete di Laboratori presenti sul territorio regionale; le predette strutture hanno bisogno di un costante approvvigionamento di una vasta gamma di materiali tra i quali accessori e materiali di consumo per il corretto funzionamento delle apparecchiature analitiche.

Al fine di rendere più efficiente il processo di approvvigionamento di tali materiali, è stato deciso di aggregare l'acquisto in un'unica procedura di gara suddivisa in tanti lotti quante sono le differenti marche o tipologie di prodotti da acquistare; questa impostazione è finalizzata a consentire anche alle piccole e micro imprese di candidarsi all'aggiudicazione anche di un solo lotto della gara, a garantire il più ampio confronto competitivo, evitando ogni restrizione della concorrenza che avrebbe potuto derivare dall'aggregazione in lotti non alla portata di qualsiasi operatore economico e, infine, a un prevedibile risparmio di spesa.

Pertanto la fornitura sarà affidata presumibilmente mediante la sottoscrizione di una pluralità di contratti di appalto stipulati in forma di accordi quadro con unico fornitore e con tutte le condizioni prefissate ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice, che potranno prevedere la fornitura di un solo prodotto, di una quota parte dei prodotti ovvero dell'intero elenco dei prodotti qualora uno stesso fornitore offra i migliori prezzi per tutti i lotti in gara, nel qual caso si stipulerebbe un solo accordo quadro.

Pur sussistendo questa possibilità, il Capitolato speciale è scritto nell'ipotesi di stipulare una pluralità di accordi quadro, pertanto quando nella descrizione ci si riferisce a un accordo quadro (al singolare) si intende definire un generico accordo quadro che deriva dall'appalto.

Questa premessa descrittiva costituisce parte integrante del presente capitolato speciale e contiene alcuni dei criteri fondamentali per la corretta interpretazione ed esecuzione del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti di gara, alla stregua dei canoni di buona fede, correttezza e leale collaborazione che devono informare i rapporti tra le parti contraenti.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la conclusione di uno o più accordi quadro (sino al numero massimo di lotti di aggiudicazione, ovvero 13) per la fornitura degli accessori e dei materiali di consumo per le strumentazioni analitiche presenti presso i Laboratori ARPAS di seguito elencati:

- Sede di Cagliari Viale Ciusa, 6 09131 Cagliari

- Strutture operative destinatarie:
 - Laboratorio Cagliari;



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

- Sede di Portoscuso Via Napoli, 7 09010 Portoscuso (CI)

- Strutture operative destinatarie:
 - Laboratorio Portoscuso;

- Sede di Sassari Via Rockefeller, 58/60 07100 Sassari

- Strutture operative destinatarie:
 - Laboratorio Sassari;

Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti della gara, la fornitura s'intende comprensiva del trasporto e della consegna al piano terra, delle singole sedi più sopra riportate, dei prodotti e, ove applicabile, della garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per due anni dall'emissione dall'accettazione da parte dell'ARPAS, in relazione alle singole consegne

La fornitura oggetto dell'appalto è suddivisa nei 13 lotti di seguito distinti

LOTTI	CIG	IMPORTO a base d'asta (IVA esclusa)
LOTTO 1 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE AGILENT	94942349BE	152.996,36 €
LOTTO 2 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE (COLONNE) AGILENT/THERMO	94942918C8	92.598,05 €
LOTTO 3 – VIALS, TAPPI, INSERTI	9494329824	61.062,50 €
LOTTO 4 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE AX FLOW	9494354CC4	3.655,67 €
LOTTO 5 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE EST ANALYTICAL	9494390A7A	2.340,55 €
LOTTO 6 - OI ANALYTICAL	94944457DE	6.555,95 €
LOTTO 7 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE PERKIN ELMER	9494468AD8	6.026,00 €
LOTTO 8 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE SHIMADZU	9494500542	3.325,26 €
LOTTO 9 - CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE FUTURA	9494534152	5.773,30 €
LOTTO 10 - CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE CEM	9494553100	11.400,00 €
LOTTO 11 – PREPARAZIONE CAMPIONI	9494581819	68.519,55 €
LOTTO 12 - CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE SG WATERS	94946175CF	2.115,00 €
LOTTO 13 - CONSUMABILI PER PH METRI E CONDUTTIMETRI	949463657D	8.690,48 €

Vista la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro in riferimento alla tipologia dei prodotti richiesti ed al tetto di spesa complessiva entro il quale potranno essere affidate le forniture.

Con la stipula dell'accordo quadro, la ditta aggiudicataria si impegna a ricevere specifici contratti/ordinativi di fornitura che successivamente saranno perfezionati alle condizioni fissate nell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dello stesso. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

I singoli ordinativi di fornitura saranno trasmessi tramite posta elettronica certificata, da ciascuna struttura laboratoristica ARPAS, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, ARPAS si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l'affidatario, alcuni articoli specificati negli Allegati al presente Capitolato, in seguito ad eventuali variazioni nel parco strumentale dell'Agenzia con conseguenti modifiche delle esigenze di accessori e consumabili che si manifestassero durante il periodo di vigenza contrattuale. In tal caso, all'aggiudicatario dell'accordo quadro sarà richiesta una quotazione di prodotti non quotati in fase di aggiudicazione dell'accordo quadro che si sono resi successivamente necessari, nei casi e ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

Gli operatori economici, per ciascun lotto, dovranno formulare un prezzo per ciascun articolo. Nell'ipotesi in cui vengano formulate offerte incomplete, al solo fine di rendere equivalente la consistenza delle medesime e quindi poter comparare le offerte, si procederà ad attribuire agli articoli non quotati dal concorrente un valore pari al prezzo più alto proposto per lo stesso articolo dalle altre imprese concorrenti purché l'offerta, sebbene incompleta, sia riferita ad almeno l' 80% degli articoli richiesti e che la sommatoria del valore degli articoli offerti abbia un valore non inferiore all' 80% del valore complessivo (ante ribasso). Nel caso in cui non venga valorizzato almeno l'80% dei prodotti previsti dal lotto l'offerta non sarà considerata valida. Nell'ipotesi in cui, invece, uno o più articoli non venissero quotati da nessun concorrente gli stessi articoli verranno stralciati e fatti oggetto di successiva procedura.

La descrizione della fornitura ed i quantitativi sono riportati negli Allegati da 1 a13 uniti al presente Capitolato Speciale d'appalto.

2. CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO

L'appalto è affidato mediante la stipula di uno o più accordi quadro con uno più fornitori ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice, a mezzo dei quali sono definite le clausole fondamentali che disciplinano gli specifici contratti attuativi (ordinativi di fornitura) da affidare durante un dato periodo, le caratteristiche tecniche imprescindibili dei prodotti da fornire, i prezzi e i tempi di consegna.

Ciascun accordo quadro viene stipulato con l'operatore economico che è risultato aggiudicatario di almeno un lotto ovvero di più lotti e, conseguentemente, può prevedere la fornitura di una quota parte dell'elenco dei prodotti di cui agli Allegati da 1 a 13, ovvero dell'intero elenco dei prodotti di cui agli Allegati, qualora uno stesso operatore economico risulti aggiudicatario di tutti i lotti in gara.

Gli accordi quadro hanno una durata massima di 36 (trentasei) mesi e un limite massimo di spesa complessivo per l'intero periodo corrispondente a quello posto a base d'asta. Con la stipula dell'accordo quadro l'ARPAS non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso. Le quantità indicate nei citati Allegati hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non vincolanti per l'ARPAS.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

Le quantità effettive dei beni da fornire verranno perciò determinate da ARPAS secondo le proprie necessità e l'affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

Ogni accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di trentasei mesi, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell'accordo quadro fermo restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell'accordo quadro medesimo.

Ogni accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite di spesa sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.

3. EFFICACIA DEGLI ACCORDI QUADRO E PERIODICITA' DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

Ciascun accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, fino allo scadere del termine dell'obbligazione di garanzia dei prodotti dell'ultima consegna effettuata.

Gli ordinativi di fornitura sono emessi dall'Agenzia mediante gli strumenti di comunicazione individuati in sede di stipula.

Gli ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le sedi dei laboratori destinatari delle consegne nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità (DEC/assistenti). Il fornitore s'impegna a evadere gli ordinativi nei tempi di cui al punto 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

È facoltà della Stazione Appaltante disporre l'esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e, nei casi previsti dall'articolo 32 comma 8 del codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza.

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data di richiesta di esecuzione anticipata.

In caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. il pagamento delle forniture/servizi avverrà esclusivamente ad esito positivo dei controlli e ad avvenuta stipula del contratto e nel caso in cui a seguito della conclusione delle verifiche non sia possa dichiarare efficace l'aggiudicazione e procedere alla stipula del contratto, si disporrà il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del DEC. Vedi nota Livio Sanna Protocollo Interno N. 3900/2022 del 14-10-2022

Le sospensioni e le proroghe sono regolate in conformità all'art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. DURATA E VALORE STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL'APPALTO

4.1 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Gli accordi quadro hanno una durata massima di 36 (trentasei) mesi, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del limite massimo di spesa complessivo per l'intero periodo,



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

corrispondente a quello posto a base d'asta. Con la stipula dell'accordo quadro l'ARPAS non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso. Le quantità indicate nei citati Allegati hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non vincolanti per l'ARPAS.

L'effettiva operatività degli accordi quadro decorre dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura.

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di operatività dell'accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, gli ultimi ordini emessi possono richiedere pertanto che l'esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza dell'operatività contrattuale, restando comunque regolati dall'accordo quadro.

4.2 LIMITE MASSIMO DI SPESA DELL'ACCORDO QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo per l'intero periodo di operatività di ciascun accordo quadro è quello corrispondente alla base d'asta fissata per ciascuno lotto di aggiudicazione.

Il limite massimo di spesa complessivo dell'accordo quadro non costituisce garanzia di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico massimo del contratto, non essendo previsto nessun importo minimo da ordinare.

Al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, il fornitore riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell'appalto. Lo stesso non può eccepire, nel corso dell'espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, compatibilmente con le previsioni normative di cui all'art. 106 del Codice dei contratti e di cui al Codice civile e salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.2

4.3 VALORE MASSIMO STIMATO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 commi 4, 10 e 16 del Codice, il valore stimato del presente appalto di fornitura è pari a complessivi **€ 495.901,78** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tale importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico del presente appalto nel suo insieme.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza.

Trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08, e in base ai criteri fissati dall'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008), non è stato predisposto il Duvri.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

5. PRODOTTI E SPECIFICHE TECNICHE

La ditta, in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015, dovrà fornire prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche indicate negli Allegati 1-13, corredando la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto, a comprova della corrispondenza ai requisiti indicati negli Allegati 1-13 del presente Capitolato ed agli standard europei di qualità, con le relative Schede di sicurezza aggiornate (ove previste) secondo il Regolamento 830/2015 e ss.mm. ii. ed eventuale bibliografia.

I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati, ove applicabile, della documentazione esplicativa sulla modalità d'uso, le modalità di smaltimento, provenienza di fabbricazione e certificazioni. Tutte le informazioni devono essere prodotte in lingua italiana o, qualora non reperibili, in lingua inglese.

5.1. PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i prodotti oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative statali e/o comunitarie e relativi aggiornamenti o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, per quanto attiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- alle caratteristiche tecniche e chimico-fisiche, alle prescrizioni relative alla sterilità;
- alle prescrizioni relative all'etichettatura e stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
- a eventuali altre caratteristiche specificate.

5.2. CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono consentire la lettura di tutte le diciture eventualmente richieste dalla normativa vigente, sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

La confezione esterna deve assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana o in lingua inglese e chiaramente leggibili, così come la data di scadenza e il lotto di produzione. Il confezionamento esterno deve riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

Ai fini di una efficiente utilizzazione delle risorse dell'Agenzia, a fianco dei prodotti indicati, nel modulo di offerta economica, viene indicato il confezionamento richiesto, inteso come numero di pezzi per confezione. Detto confezionamento è da intendersi come **confezionamento massimo consentito**. Saranno ammessi sottomultipli dei confezionamenti individuati tali per cui venga soddisfatto il fabbisogno richiesto dall'Agenzia in unità di misura (vedi "colonna Quantità richiesta in unità di misura" descritta all'art. 6 del Disciplinare di gara).



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

5.3. DURATA RESIDUA MINIMA

I prodotti soggetti a scadenza devono essere consegnati con una durata residua minima non inferiore ai 3/4 della vita utile (differenza tra la data di scadenza e la data di consegna) stabilita per il prodotto stesso.

6. CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti presso le sedi indicate entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura.

In caso di consegna incompleta o evasa in ritardo si applicano le penali di cui al successivo punto 15, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del fornitore che, comunque, dovranno essere comunicati, immediatamente e per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata entro 7 giorni lavorativi successivi alla ricezione degli ordinativi, precisando la denominazione del prodotto, la causa e il periodo previsto di indisponibilità.

La comunicazione entro il predetto termine di 7 giorni esime il fornitore dall'applicazione delle penali per ritardata consegna, accertata la fondatezza della causa da parte dell'ARPAS; il mancato rispetto di tale termine determina la completa decadenza da tale esenzione.

In caso di temporanea indisponibilità di uno o più prodotti, il Direttore di esecuzione del contratto (di seguito DEC) e il fornitore concordano per iscritto un nuovo termine di consegna per ciascun prodotto, ovvero la sostituzione del/i prodotto/i ordinato/i con altro/i aventi caratteristiche compatibili con l'utilizzo al quale la merce richiesta è destinata e senza oneri aggiuntivi di spesa a carico dell'ARPAS.

Il fornitore deve garantire l'evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato. La consegna avviene al piano ed è effettuata da un corriere o da una persona di fiducia del fornitore.

Il DEC o il suo assistente operativo di sede che riceve i prodotti firma la ricevuta di avvenuta consegna; tale firma attesta la sola corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, qualunque ne sia la natura e la causa.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto dell'accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto e di viaggio.

Il fornitore deve in particolare adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme di settore, garantendo, nei casi previsti dalle norme di legge e/o dalle indicazioni delle case produttrici.

Il prezzo del trasporto e della consegna s'intende ricompreso nel corrispettivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

La consegna per ciascuna sede destinataria avviene in colli; l'imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull'imballaggio dei colli deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- dati identificativi del fornitore;
- dati dell'ordinativo di fornitura;
- sintetica descrizione dei prodotti contenuti;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili;
- tutte le indicazioni/etichette previste da legge.

Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull'imballaggio esterno causato dall'apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es. corriere, depositario, ecc).

Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, ARPAS si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l'affidatario, alcuni aspetti operativi della fornitura, in funzione di innovazioni normative o di nuove esigenze di natura organizzativa o procedurale che nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovessero intervenire.

6.1. Schede tecniche

La Ditta aggiudicataria dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti offerti ed i requisiti richiesti negli Allegati 1-13 al presente Capitolato speciale d'appalto.

Ogni scheda tecnica dovrà riportare la denominazione, il codice articolo, la descrizione delle caratteristiche (es. materiale, tipo di confezionamento, pezzatura, ecc.). I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati dalla documentazione esplicativa sulla modalità d'uso, provenienza di fabbricazione, eventuale data di scadenza e modalità di conservazione.

Tutte le informazioni dovranno essere fornite dalla Ditta aggiudicataria in lingua italiana. Qualora non fossero reperibili in lingua italiana, sarà consentito produrre le stesse in lingua inglese.

6.2. Controlli quali-quantitativi

Il controllo quantitativo degli articoli e l'accertamento della rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente Capitolato viene effettuato all'atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata dall'ARPAS e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere anche a distanza ragionevole di tempo dalla consegna, cioè al momento dell'effettivo utilizzo dei prodotti.

L'ARPAS si riserva, oltre al controllo della conformità della fornitura, di effettuare anche il controllo della qualità dei prodotti consegnati, riservandosi la facoltà di rifiutare quelli non ritenuti idonei.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

L'assistente operativo al direttore dell'esecuzione del contratto della struttura operativa ARPAS, o un suo incaricato, provvederà al controllo della merce consegnata e alla verifica delle perfette condizioni di consegna e della rispondenza della stessa, per tipologia e quantità, a quanto richiesto negli ordini di acquisto. Qualora la merce non fosse conforme a quanto richiesto o presentasse dei difetti alla consegna, l'assistente operativo al direttore dell'esecuzione del contratto della struttura operativa avrà facoltà di respingere quanto recapitato, motivando con nota scritta, alla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli imballaggi non saranno adeguati o presenteranno dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata dall'ARPAS e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti.

La Ditta aggiudicataria dovrà ritirare, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, senza alcun aggravio di spesa per l'ARPAS, la fornitura non conforme concordando con l'assistente operativo al direttore dell'esecuzione del contratto della struttura operativa, o suo delegato, le modalità di ritiro, in ogni caso, da effettuare nei giorni e orari previsti per le consegne.

La mancata sostituzione della merce non conforme sarà considerata "mancata consegna" e comporterà l'applicazione delle penali così come previsto dal Disciplinare di gara, fatto salvo ogni diritto di rivalsa per maggiori danni da parte dell'ARPAS.

7. QUANTITATIVI DEI PRODOTTI RICHIESTI

I quantitativi indicati negli Allegati 1-13 si riferiscono ad un fabbisogno triennale presunto ed hanno valore non vincolante potendo le quantità variare in più o in meno in relazione alle reali necessità dei Laboratori ARPAS destinatari della fornitura. La Ditta, pertanto, resta impegnata a fornire, alle stesse condizioni economiche offerte in gara, quei maggiori o minori quantitativi di prodotti che si rendessero necessari in relazione al fabbisogno effettivo di ciascun Laboratorio, senza sollevare eccezioni al riguardo e/o pretendere compensi o indennità di sorta.

8. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

8.1. QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro l'ARPAS può imporre al fornitore variazioni in aumento della fornitura, fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'accordo quadro originario.

L'ARPAS può incrementare l'importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di ulteriori prestazioni all'appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1 lett. c) e comma 2 dell'art. 106 del codice, non costituendo la previsione del citato comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

Il quinto d'obbligo in aumento s'intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche del trasporto, della consegna a piano, dell'obbligazione di garanzia e di tutte le altre prestazioni accessorie previste e disciplinate nel presente capitolato.

La modifica dell'accordo quadro entro il quinto dell'importo originario è proposta dal RUP e formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo quadro originario.

8.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi e nei termini di cui all'art. 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, prioritariamente sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, ovvero degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi è approvata dal RUP e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

8.3. SOSTITUZIONE DI PRODOTTI FUORI COMMERCIO

Qualora nel periodo di operatività dell'Accordo quadro si verifichi la cessazione della produzione o comunque la indisponibilità prolungata di prodotti, attestata da comunicazioni ufficiali o comunque formali delle case produttrici, il fornitore può proporre la sostituzione con un prodotto equivalente, a un prezzo non superiore a quello del prodotto che viene sostituito. La proposta di sostituzione è formulata per iscritto al RUP, che risponde per iscritto autorizzando o negando insindacabilmente l'autorizzazione alla sostituzione del prodotto. A seguito dell'autorizzazione alla sostituzione del prodotto viene resa ufficiale una versione aggiornata dell'Elenco dei prodotti ordinabili.

8.4. MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEL CONTRATTO

Qualora nel periodo di operatività dell'Accordo quadro si verifichi la necessità per ARPAS di acquisire prodotti di nuova produzione, ovvero di prodotti la cui necessità non era stata prevista in sede di preparazione degli atti di gara, purché ricadenti nelle Classi di prodotti di cui agli Allegati 1-13 e comunque di natura con ogni evidenza analoga a quelli oggetto dell'appalto, il RUP può richiedere al fornitore una quotazione di tali prodotti.

Il RUP valuta la congruità della quotazione proposta dal fornitore per analogia con prodotti simili presenti nell'Accordo quadro o per comparabilità coi prezzi praticati sul mercato.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

Qualora la somma delle moltiplicazioni delle quantità stimate per i rispettivi prezzi unitari proposti dia luogo a un importo inferiore a 1.000 euro, ovvero superiore a 1.000 euro ma inferiore all'1% del valore dell'Accordo quadro stipulato col fornitore, l'aggiunta di tali prodotti all'Accordo quadro è considerata una modifica non sostanziale ai fini dell'applicazione dell'art. 106, comma 1 lettera e) del Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche non sostanziali sono formalizzate mediante Atto aggiuntivo stipulato dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo quadro originario.

Nel periodo di operatività di ciascun Accordo quadro non possono essere stipulati più di due Atti aggiuntivi per modifiche non sostanziali.

A seguito della stipula di un Atto aggiuntivo per modifica non sostanziale viene resa ufficiale una versione aggiornata dell'Elenco dei prodotti ordinabili.

9. SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) svolge le funzioni di seguito indicate:

- dirige l'esecuzione degli accordi quadro e controlla il corretto adempimento delle prestazioni, avvalendosi per ciascun accordo del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- provvede al coordinamento di tutte le attività contrattuali;
- provvede all'emissione dei certificati di pagamento e alla comminazione delle penali da ritardo o inadempimento;
- provvede al controllo tecnico-contabile e al monitoraggio della spesa consentita dagli accordi quadro, verificando altresì i relativi consumi, ai fini dell'emissione degli ordinativi di fornitura in relazione ai diversi prodotti nel rispetto del massimale previsto per ciascun accordo quadro;
- propone la variazione del quinto d'obbligo;
- approva la revisione prezzi;
- autorizza o nega, valutate le relative proposte, la sostituzione di prodotti fuori commercio; la proposta di sostituzione è formulata per iscritto al RUP, che risponde per iscritto autorizzando o negando l'autorizzazione alla sostituzione del prodotto.
- valuta le proposte di prezzi relativi a nuovi prodotti non presenti nell'Accordo quadro originario
- propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici.

Prima della stipula degli accordi quadro, è nominato un Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro (DEC), il cui nominativo è comunicato al fornitore e/o indicato in contratto.

Il DEC dipende funzionalmente dal RUP, che ne controlla e coordina l'operato, e dal RUP può sempre essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

In particolare, sotto il controllo del RUP e a lui costantemente riferendo, il DEC:

- interloquisce col Responsabile di commessa al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

- quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, svolge le attività di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici;
- verifica la conformità della fornitura e a tal fine può individuare uno o più assistenti operativi che lo coadiuvano;
- in caso di esito positivo della verifica, rilascia il certificato di verifica di conformità.

Durante il periodo di efficacia degli accordi quadro sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione – struttura tecnico scientifica dell'ARPAS, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il Direttore dell'Esecuzione dell'accordo quadro (DEC).

L'ARPAS non si riterrà vincolata né responsabilizzata da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

Il fornitore, per parte sua, prima della stipula degli accordi quadro, comunica alla stazione appaltante, il nominativo del Responsabile di commessa, che ha il compito di controllare l'esatto, corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni previste dall'appalto e di garantire la continuità operativa della fornitura interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Responsabile di commessa si intendono come presentate direttamente al fornitore.

10. VERIFICHE DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

La conformità dei prodotti alle specifiche tecniche prescritte nonché dei documenti di trasporto sono accertate per ciascuna consegna dal DEC, coadiuvato ove necessario da uno o più assistenti operativi. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro obbligatoriamente nel documento di trasporto, emesso in duplice copia di cui una deve essere consegnata al DEC o al suo assistente operativo della sede destinataria dei prodotti; sul documento di trasporto devono essere riportati i dati identificativi del fornitore, il numero dei colli consegnati, il numero di protocollo e la data dell'ordinativo di fornitura inviato dal committente, la data e il luogo di avvenuta consegna nonché eventuali annotazioni inerenti alla consegna del materiale.

All'atto della consegna del materiale ordinato, il DEC - o il suo assistente operativo della sede destinataria dei prodotti - controlla il numero dei colli consegnati e il rispetto dei termini di consegna; la firma sul documento di consegna attesta, pertanto, la sola corrispondenza del numero dei colli ricevuti. Lo stesso procede successivamente alla verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti, in particolare, dell'integrità degli imballaggi degli involucri o delle confezioni con i quali i prodotti sono consegnati, della conformità dell'elenco degli articoli consegnati con quello all'ordinativo di fornitura, della presenza di difetti, alterazioni, lacerazioni o tracce di manomissioni, nonché ove applicabile della congruità delle date di scadenza dei prodotti stessi.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

Nel caso in cui tali controlli siano effettuati da un assistente operativo del DEC, l'esito dei controlli è comunicato al DEC entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna.

In caso di esito positivo della verifica, il DEC, entro 30 giorni decorrenti dalla data della consegna, esegue e comunica gli esiti della verifica della conformità.

In caso di esito negativo della verifica, il DEC formula al Responsabile di commessa le contestazioni relative alla non conformità dei prodotti a quanto specificato o alla non regolarità o completezza degli eventuali documenti di accompagnamento previsti e/o dei documenti di trasporto, e fissa un termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata.

In tal caso il DEC, per la quota parte dei prodotti richiesti con l'ordine di fornitura che è stata verificata con esito positivo, comunica gli esiti della verifica di conformità.

I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal DEC devono essere ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del fornitore, il quale, entro il nuovo termine assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'ARPAS.

Dalla data di consegna dei prodotti forniti in sostituzione decorre un nuovo termine di 3 giorni per l'espletamento delle verifiche.

Il positivo superamento della verifica di conformità non esonera il fornitore dall'obbligo di sostituire, entro i termini e con le modalità indicate nel periodo precedente, i prodotti che, all'atto dell'effettiva utilizzazione, dovessero presentare difetti o elementi di non conformità rispetto ai relativi ordinativi di fornitura, anche ai sensi di quanto meglio specificato all'art. 13.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, oppure, nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, il responsabile della stazione appaltante, su proposta del RUP, può risolvere parzialmente l'accordo quadro con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite e/o ottenere l'esecuzione delle stesse in danno del fornitore inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, qualora l'Agenzia ritenga, a suo insindacabile giudizio, rispondente ai suoi interessi azionare questi strumenti rimediali.

Il responsabile della stazione appaltante può comunicare l'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora l'applicazione delle penali sia complessivamente di importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo al singolo lotto.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal RUP, che decide in via definitiva.

L'ARPAS si riserva di procedere direttamente all'acquisto del materiale richiesto, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre al risarcimento di ogni altra spesa e/o danno arrecato ricevimento della documentazione di cui sopra, dandone immediata comunicazione al RUP.

11. CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Dopo aver svolto la verifica di conformità, il DEC invia la relativa attestazione al RUP che, entro 7 giorni dalla data delle verifiche o dalla positiva chiusura delle contestazioni rilascia il certificato di pagamento



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

relativo al corrispettivo della consegna, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui, in sede di verifica, siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o per l'intervento in sostituzione o in garanzia, ovvero inadempimenti per incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, il RUP procede all'applicazione delle penali, come meglio descritte nei successivi punti, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare, che sarà trattenuto al momento del pagamento dell'importo fatturato.

Il pagamento del corrispettivo dell'ultima delle consegne è subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell'art. 12 del presente capitolato e con l'efficacia ivi stabilita.

12. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo contestazioni intervenute, difformità riscontrate in ordine alla fatturazione o irregolarità accertate.

Il fornitore emette le fatture soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento, ovvero qualora siano decorsi almeno 30 giorni dal completamento della consegna, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'ARPAS.

In caso di contestazioni notificate nel termine per il rilascio del certificato di pagamento, i termini per il pagamento sono sospesi fino al rilascio del certificato di pagamento emesso a chiusura delle contestazioni.

Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviata alla struttura operativa destinataria della fornitura, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio riportato nella tabella seguente.

Unità Organizzative ARPAS	Codice Ufficio	Codice Univoco Ufficio
Laboratorio Cagliari	ARPAS_DCA_00	CVCEWM
Laboratorio Portoscuso	ARPAS_DSU_00	8KXYHS
Laboratorio Sassari	ARPAS_DSS_00	LQY82Z

L' ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" art. 17-ter DPR n. 633/72.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

L'ARPAS, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del relativo contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 o prive degli elementi obbligatori previsti dalle disposizioni normative.

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente alla inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'ARPAS entro sette giorni dall'avvenuta variazione, inviando la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136

13. GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario di ciascun accordo quadro deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti pubblici, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1 del Codice con riferimento all'importo massimo dell'Accordo quadro.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Agenzia che, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, aggiudica ciascun lotto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo quadro nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del Patto d'Integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata dell'accordo quadro.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAS, pena la risoluzione dell'accordo quadro.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'ultimo certificato di pagamento.

Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.

Il pagamento del corrispettivo dell'ultima consegna dei prodotti è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

14. OBBLIGHI DI GARANZIA

L'aggiudicatario è obbligato alla garanzia dei prodotti forniti, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle singole consegne.

Nel periodo di garanzia l'ARPAS ha diritto alla sostituzione gratuita, ogni qualvolta l'Istituto accerti il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei prodotti consegnati ovvero rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o la non conformità alle specifiche tecniche prescritte dal presente capitolato.

L'ARPAS esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento del prodotto fornito. La garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel primo capoverso del presente punto, anche a quelli che non siano stati constatati al momento dell'emissione del certificato di verifica di conformità.

Il fornitore deve provvedere alla sostituzione del prodotto entro cinque giorni dalla segnalazione del difetto. Se entro il suddetto termine il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, l'ARPAS applicherà, in relazione ad ogni giorno di ritardo, le penali previste dal punto 15 e potrà anche



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici la sostituzione dei prodotti difettosi, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all'aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.

Per ogni intervento di sostituzione in garanzia viene redatta un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta per l'Agenzia dal DEC e per il fornitore da un incaricato di quest'ultimo, nella quale sono indicati la data di richiesta di sostituzione e il giorno dell'avvenuta sostituzione del prodotto. La copia della stazione appaltante viene conservata dal DEC.

L'avvenuto intervento di sostituzione può essere accertato dall'assistente operativo del DEC per la sede di consegna, che ne dà comunicazione con email al DEC. La garanzia non si applica ai danni imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi ed altre calamità naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

15. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione della fornitura nel suo insieme e ad ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il fornitore garantisce l'esecuzione dell'insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti cui esso rinvia e negli altri atti di gara, nell'offerta economica e nel patto d'integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.

Il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti; si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ARPAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; si obbliga a consentire all'ARPAS di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'accordo quadro, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosi ogni relativa alea.

Il fornitore si obbliga a:



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

- rifondere all'ARPAS l'ammontare di eventuali oneri che quest'ultima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;
- manlevare e tenere indenne l'Agenzia dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

16. PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti al punto 6 comprendenti eventuali deroghe ed eccezioni ivi disciplinate, nella consegna dei prodotti presso ciascuna delle sedi di consegna, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev'essere imputabile né all'ARPAS né a causa di forza maggiore.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per la sostituzione del prodotto viziato o non conforme alle specifiche tecniche secondo quanto previsto al punto 5, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev'essere imputabile né all'ARPAS né a causa di forza maggiore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il DEC quantifica una penale pari allo 0,7 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione del lotto e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento delle prestazioni contestate.

Le penali sono irrogate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e comunicato al fornitore ai fini dell'emissione della fattura, e sono applicate sull'importo fatturato.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Responsabile di commessa da parte del DEC. A tal fine, il DEC fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il Responsabile di commessa deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il Responsabile di commessa non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il DEC propone l'importo delle penali al RUP, il quale applica le stesse decurtando l'importo dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura. Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale della fornitura relativa al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del accordo quadro per il singolo lotto.

In caso di applicazione delle penali, l'ARPAS si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell'accordo quadro in caso di gravi o/e reiterati inadempimenti.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

L'irrogazione delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l'obbligo di pagamento delle penali.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna presso alcuna delle sedi si prolunghi per più di 10 giorni, il RUP può disporre, dandone comunicazione al fornitore, l'esecuzione in danno, senza che sia esclusa l'irrogazione delle penali. In tal caso, però, il fornitore è esonerato dall'adempimento della prestazione di consegna dei consumabili.

17. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all'ARPAS dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

18. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso solo se la ditta aggiudicataria ha dichiarato di volersi avvalere del suddetto istituto in sede di gara. Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, previa autorizzazione della stazione appaltante concessa ad esito delle verifiche di cui all'art. 105 del Codice, a cui si rinvia



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

In caso di mancata indicazione all'atto dell'offerta delle parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il fornitore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti pubblici.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Dec il quale, in caso di inosservanza da parte dell'impresa aggiudicataria delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice, provvede a darne tempestiva segnalazione al Rup.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici.

Nel caso in cui l'aggiudicatario intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura per l'aggiudicazione dell'accordo quadro e devono essere depositati, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

19. RISOLUZIONE

Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell'accordo quadro previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici con le modalità ivi indicate e le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, dagli altri atti di gara, dal codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- d) la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) l'inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 20 - Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
- f) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 11;
- g) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare l'accordo quadro risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'ARPAS ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale dell'accordo quadro è esercitata dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via PEC o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di risoluzione, è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti ed è sempre consentita all'Agenzia l'esecuzione, in danno dell'aggiudicatario, della fornitura o della parte di fornitura non effettuata.

20. NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti pubblici, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dall'accordo quadro ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'accordo quadro, l'ARPAS può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara relativa al lotto interessato, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

21. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'ARPAS può recedere dall'accordo quadro, in qualunque tempo, con le modalità di cui all'art. 109 del



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

Codice dei Contratti pubblici, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché del valore degli articoli già ordinati e in attesa di essere consegnati, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle consegne non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dall'accordo quadro, in tutto o in parte qua, in qualsiasi momento, senza gli obblighi di cui al precedente comma, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato presentato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, Codice dei Contratti pubblici;

2) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'accordo quadro. Il recesso è esercitato dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via PEC o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

22. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata da Consip SpA, inerente la fornitura oggetto dell'accordo quadro, con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L. n. 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato con facoltà per l'Agenzia di recedere dal contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di natura risarcitoria o indennitaria nel caso in cui la Ditta non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente capitolato d'onere.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del accordo quadro affidatogli.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPAS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro, fermo restando l'obbligo, gravante sul Fornitore, di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



Capitolato Speciale d'appalto

Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai Laboratori ARPAS - suddiviso in 13 Lotti

24. FORMA DELL' ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata come previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti pubblici.

25. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti all'Accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle stipula notarili o dovute secondo le norme vigenti.

26. RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, del codice civile e regolamentari.

27. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d'affidamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

28. CLAUSOLA FINALE

Il contenuto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia costituiscono prescrizioni vincolanti anche ai fini dell'esecuzione contrattuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Roberto Lonis

Allegati:

Allegati da 1 a 13

